

(10) Nell'allegato XVI, al capo III è aggiunta la seguente sezione 11:

«Sezione 11

Controlli ufficiali relativi all'idrolisi con successivo smaltimento

L'autorità competente deve effettuare controlli nei siti in cui è realizzata l'idrolisi con successivo smaltimento a norma dell'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H.

Tali controlli volti a verificare la corrispondenza tra le quantità di materiali idrolizzati spediti e smaltiti devono comprendere verifiche documentarie:

- a) della quantità di materiali idrolizzati sul posto;
- b) presso gli stabilimenti o impianti in cui sono smaltiti i materiali idrolizzati.

I controlli devono essere effettuati periodicamente sulla base di una valutazione dei rischi.

Durante i primi dodici mesi di funzionamento deve essere effettuata un'ispezione del sito in cui si trova il contenitore per l'idrolisi ogni volta che del materiale idrolizzato è raccolto dal contenitore.

Al termine dei primi dodici mesi di funzionamento, un'ispezione deve essere effettuata ogni volta che il contenitore viene svuotato e controllato per verificare l'assenza di corrosioni e infiltrazioni a norma dell'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H, lettera j).»

